

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	41
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	49

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	50
5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	52

#### RISOLUZIONI:

7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	47
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO:

Comunicazioni del Presidente .....	48
------------------------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

##### C. 2180 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza contenute nel nuovo testo del disegno di legge in oggetto, contenente 66 articoli, approvato dal Senato e modificato dalle Commissioni I e II, assegnatarie in sede referente.

In generale, osserva che il provvedimento contiene una serie articolata di riforme che, ancorché eterogenee quanto ai relativi contenuti, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica. Tali riforme, infatti, interessano la legislazione antimafia, l'immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela dei soggetti deboli e, più in generale, la sicurezza pubblica intesa

come controllo del territorio. Il disegno di legge in esame affronta una serie di questioni problematiche di assoluta delicatezza, che richiederebbero un accurato approfondimento che non appare tuttavia conciliabile con i tempi a disposizione della Commissione.

Peraltro, ricorda che talune norme, contenute nel testo iniziale, sono state inserite nel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge del 24 luglio 2008, n. 125, in materia di sicurezza pubblica, sul quale la Commissione ha espresso nel luglio 2008 un parere favorevole. Complessivamente, il disegno di legge in esame costituisce parte integrante del cosiddetto « pacchetto sicurezza » volto a soddisfare la sempre maggiore richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini.

Passando agli articoli di competenza della Commissione, contenute nel testo licenziato ieri dalle Commissioni di merito, osserva che l'articolo 1, comma 2 apporta modifiche al codice penale, recando una norma interpretativa secondo la quale la circostanza aggravante indicata all'articolo 61, comma 11-*bis*, del codice, relativa al fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, è da riferire a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Al comma 10, si inseriscono tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli 183-*bis* e 184-*ter* per prevedere, rispettivamente, che l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadini di un Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide è eseguita dal questore e che l'allontanamento è disposto in conformità ai criteri e alle modalità previsti dal decreto legislativo n. 30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri »), con riferimento all'articolo 20 disciplinante le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, prevedendo un innalzamento del periodo di tempo necessario per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano. Tale previsione è volta a limitare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni « di comodo » utilizzati per acquisire più rapidamente la cittadinanza italiana. La norma prevede una riduzione alla metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi. L'articolo 4 provvede altresì a modificare l'articolo 9 della stessa legge n. 91 per prevedere l'obbligo di pagamento di una tassa pari a 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza e la destinazione del gettito derivante dalla tassa allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo avrebbe destinato per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.

L'articolo 6 modifica l'articolo 116 del codice civile, relativo al matrimonio dello straniero nella Repubblica, per prevedere l'obbligo dello straniero di produrre all'ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano oltre alla dichiarazione rilasciata dalle autorità del suo Paese che nulla osta al matrimonio. Con un emendamento in Commissione è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 116 che dispone che, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste.

Inoltre, all'articolo 18, in tema di modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci, è previsto l'inserimento nel codice penale di un nuovo articolo 574-*bis* che inquadra la fattispecie di reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. La norma sanziona chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

L'articolo 21 prevede a sua volta la novella al testo unico in materia di immigrazione, al fine di inserirvi un nuovo articolo 10-*bis* che disciplina la nuova fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione, nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, senza possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione processuale. È da segnalare che, ai sensi del comma 4, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato, non è richiesto il rilascio

del nulla-osta, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento, di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Appare opportuno segnalare che, ai sensi del comma 6, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

L'articolo 43 mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso l'utilizzo del sistema di *money transfer*. Come è noto, infatti, questi trasferimenti di denaro all'estero, operati da cittadini stranieri, rischiano di sfuggire ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio e di confluire nel circuito dei finanziamenti del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale. La norma dispone in particolare che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»), gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli

agenti in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

L'articolo 45, recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione, a seguito di emendamenti approvati in Commissione, novella l'articolo 5 del testo unico in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, per stabilire che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni - e non più novanta - prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.

Rileva altresì la modifica all'articolo 14, comma 5, del testo unico, relativo all'espulsione e alla permanenza dello straniero nel centro di permanenza temporanea nel corso della procedura di convalida. Ad oggi, il comma 5 prevede che la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. La modifica apportata con emendamento in Commissione prevede che, trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono tali condizioni, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il re-

spingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Precisa il comma 1-*bis* dell'articolo 45, inserito con emendamento in Commissione, che tali norme si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 14 del testo unico è altresì modificato per prevedere che, quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

Il testo unico è ulteriormente modificato con l'inserimento di un nuovo articolo 14-*bis* per l'istituzione del Fondo rimpatri, presso il Ministero dell'interno, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nel Fondo confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, nuovo comma 2-*ter* - per cui la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo da un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro, fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno - nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi

alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Appaiono significative le novelle apportate dall'articolo 48 all'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, finalizzate a contrastare l'immigrazione clandestine e i correlati fenomeni del traffico di essere umani, dei trattamenti inumani o degradanti cui sono sottoposti i migranti clandestini, del loro sfruttamento sessuale, anche ai fini della prostituzione, o lavorativo, dello sfruttamento dei minori. Analogamente è da citare l'articolo 53 sul rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea, che avviene nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie e si applica ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Infine, ritiene necessario soffermarsi sulla norma, di cui all'articolo 66, relativa alla copertura finanziaria del provvedimento. Essa dispone, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 21 e 45, l'utilizzo degli accantonamenti del Ministero degli affari esteri per importi pari a 2.386.000 euro per il 2009, a 26.455.000 euro per il 2010 e a 20.641.000 euro per il 2011 (comma 1, lettera *a*). Il comma 1, lettera *b*), pone inoltre a quasi totale carico del Ministero degli affari esteri l'onere stimato in 3.580.000 euro per l'anno 2010, considerato che tale Amministrazione è chiamata a contribuirvi con proprie risorse per un importo pari a 3.000.000 di euro. Al riguardo sarebbero opportuni chiarimenti da parte del Governo per potere valutare le conseguenze di tale significativa riduzione di risorse, auspicando comunque una riconsiderazione del riparto degli oneri tra le diverse Amministrazioni dello Stato in vista delle successive fasi di esame del provvedimento.

In conclusione, nella valutazione complessivamente favorevole del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base di quanto potrà emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea l'importanza delle norme introdotte per limitare il fenomeno dei matrimoni di comodo, ricordando come in altri ordinamenti sia richiesta anche la prova dell'effettiva convivenza. Nel segnalare che è in corso una valutazione da parte del Ministero degli esteri circa la nuova formulazione dell'articolo 6, sempre in materia matrimoniale, coglie l'occasione, con riferimento all'articolo 18, per sottolineare l'esigenza di una riflessione sul problema dei minori contesi, che purtroppo si va aggravando anche in seno all'UE. In relazione alla questione dell'immigrazione clandestina, ricorda alla Commissione che solo il 15 per cento dei relativi ingressi avviene via mare, al di là del dato emozionale, mentre l'85 per cento è da ricondursi all'uso del visto turistico, che peraltro non può essere oggetto di restrizioni in un Paese come il nostro caratterizzato da forte vocazione in quel settore economico. Al riguardo, rende noto che nel 2008 la rete consolare ha rilasciato circa un milione e mezzo di visti di ingresso, di cui circa un milione a titolo turistico; 135.000 per ricongiungimento familiare; 120.000 per permessi di lavoro dipendente ed il resto per affari. A proposito dell'articolo 43, esprime la preoccupazione che il trasferimento di denaro possa essere incentivato a svolgersi in via informale proprio a causa dell'introduzione dei nuovi obblighi di identificazione. Nel concordare con le norme di cui agli articoli 45 e 53, nel prendere atto delle considerazioni del relatore sulla copertura finanziaria, fa stato dell'uso difforme degli accantonamenti che il Ministero degli affari esteri avrebbe dovuto utilizzare per la ratifica degli accordi internazionali già siglati, pur assumendosi naturalmente la responsabilità della decisione collegiale del Governo.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nell'apprezzare l'onesta esposizione del relatore e

la finale osservazione del rappresentante del Governo, ritiene però che il continuo taglio di fondi al Ministero degli affari esteri sia riprova della scarsa attenzione dell'attuale esecutivo a quella che dovrebbe essere la politica estera del Paese. Nel merito del provvedimento, che considera largamente in contrasto sia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contesta in particolare le odiose restrizioni poste ai matrimoni con cittadini extra-comunitari che giungono ad imporre condizioni bizzarre e potenzialmente lesive delle aspirazioni familiari soprattutto in caso di prole. Benché non rientri strettamente nelle competenze della III Commissione, non può fare a meno di deprecare la norma relativa alle cosiddette «ronde», la cui applicazione ritiene non possa avvenire allo stesso modo in tutto il territorio nazionale. Quanto alla riforma della disciplina sull'immigrazione, critica severamente la sostanziale fuoriuscita dal controllo giurisdizionale e lamenta che la soppressione dell'obbligo di denuncia a carico dei medici sia avvenuta trasferendolo ai presidi. Conclusivamente, ritiene che il governo stia abdicando rispetto all'esigenza di governare il fenomeno migratorio, violando la riserva di giurisdizione costituzionale sui diritti di libertà.

Claudio D'AMICO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, precisa all'onorevole Evangelisti che il requisito introdotto per il coniuge di cittadino italiano riguarda non già la residenza, ma la regolarità del suo soggiorno.

Fabio EVANGELISTI (IdV) prende atto del chiarimento che non modifica la sostanza del suo ragionamento dal momento che, come ricordato dal sottosegretario Mantica, la grande maggioranza degli ingressi destinati ad alimentare la clandestinità è inizialmente regolare, sulla base di un visto turistico.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando le preoccupazioni già più volte espresse dalla Commissione circa la ridu-

zione progressiva dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, invita il relatore a farne oggetto di una condizione da apporre al parere che si accinge a proporre.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, accogliendo l'indicazione del presidente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), pur apprezzando la sottolineatura posta dalla condizione al parere, conferma l'orientamento contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano Stefani. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur.**

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando che l'illustre internazionalista

Antonio Cassese ha avuto modo di definire la condanna del presidente sudanese come un « colpo di spada vibrato nell'acqua », tale da non favorire il processo di pace.

Paolo CORSINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, coglie il senso della citazione del celebre giurista come sottolineatura dei limiti e dei vincoli della giurisdizione internazionale, purché non diventi un alibi per sottovalutazione, inerzia o disinteresse. A suo avviso, occorre che intorno al Sudan ci sia una sorta di cintura di sicurezza che faccia sentire la condanna della coscienza internazionale come premessa per una più incisiva iniziativa politica a fronte di una situazione che ormai è diventata una tragedia. Conclusivamente, invita il Governo ad esercitare unitamente all'UE tutte le pressioni possibili su Khartoum.

**5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania.**

Stefano STEFANI, *presidente*, prendendo spunto dal tema dell'interrogazione all'ordine del giorno, segnala al Governo l'esigenza di una generale riflessione in Commissione sulla rete consolare e diplomatica.

Guglielmo PICCHI (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), rendendo altresì noto che è allo studio un progetto di razionalizzazione della rete consolare che sarà presto presentato alla Commissione. Invita altresì i commissari ad effettuare prossimamente una missione a Bruxelles per prendere visione della versione sperimentale del consolato digitale.

Guglielmo PICCHI (PdL), replicando, richiama il Governo alla salvaguardia dei servizi cui hanno diritto gli italiani al-

l'estero indipendentemente dall'articolazione delle sedi.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).*

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che la risoluzione in titolo è il frutto del lavoro istruttorio svolto dal Comitato permanente sui diritti umani, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, sulla Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2007 (Doc. CXXI, n. 1).

Enrico PIANETTA (PdL), nel richiamare le considerazioni svolte in seno al Comitato permanente sui diritti umani nella seduta dello scorso 25 marzo, riformula il testo della risoluzione sostituendo al primo capoverso del dispositivo la parola « impegni » con la parola « adempimenti » ed integrando il secondo capoverso dello stesso dispositivo con un riferimento, segnalato dal collega Mecacci, alle osservazioni del recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il parere favorevole del governo

sul testo della risoluzione come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione, così come riformulata dal suo firmatario (*vedi allegato 4*).

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

#### **COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

*Mercoledì 29 aprile 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

#### **La seduta comincia alle 15.05.**

Enrico PIANETTA, *presidente*, nel riepilogare il lavoro svolto dal Comitato, ritiene opportuno che prima della pausa estiva, in concomitanza con la presidenza italiana del vertice G8, l'indagine conoscitiva in corso sugli Obiettivi del Millennio dia luogo ad un documento intermedio, che faccia da bilancio all'interno e da pungolo all'esterno. Ricorda le audizioni da svolgere del Direttore generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione, Ministro Belloni, e dello *sherpa* per il G8, Ambasciatore Massolo, nonché dei rappresentanti del CESPI, dell'OCSE, dell'UNDP, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Banca Mon-

diale. Rende noto di aver incontrato il direttore di RAI 3 che ha allo studio un programma televisivo di sensibilizzazione sugli otto Obiettivi del Millennio. Informa quindi il Comitato sulla proposta formulata dagli uffici delle Nazioni Unite di tenere a Roma nel mese di giugno una riunione interparlamentare sullo stato di avanzamento della campagna per gli Obiettivi del Millennio.

Francesco TEMPESTINI (PD), nell'apprezzare il sincero impegno del presidente, ritiene importante l'audizione dell'UNDP per completare il quadro delle agenzie dell'ONU ed auspica che possa avere luogo con un adeguato tempo a disposizione. Approva la proposta di redigere un documento intermedio, ad una cui prima bozza ciascun commissario potrebbe formulare le sue osservazioni, anche in vista della riunione interparlamentare prospettata dal presidente.

Paolo CORSINI (PD) condivide l'idea di un incontro internazionale purché non si limiti ad una funzione conoscitiva, ma entri nel merito politico delle questioni, per cui ritiene importante elaborare per tempo il proposto documento intermedio anche al fine di sottoporlo al Governo e di richiamarlo a chiarire le sue priorità politiche e finanziarie in materia di cooperazione allo sviluppo. Ritiene possibile procedere al riguardo secondo un percorso condiviso tra maggioranza ed opposizione.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia i colleghi per le indicazioni formulate su cui concorda e ribadisce l'intenzione del Comitato di contribuire all'agenda del G8 italiano.

#### **La seduta termina alle 15.35.**



## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2180, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che il provvedimento contiene una serie articolata di riforme che, ancorché eterogenee quanto ai relativi contenuti, si caratterizzano per la comune finalità volta a garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica;

ritenute particolarmente significative le modifiche, di cui agli articoli 21, 45 e 48, apportate al testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volte a disciplinare la fattispecie dell'ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato e a reprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, assicurando maggiore tutela ai migranti vittime del traffico degli esseri umani e dei correlati fenomeni dello sfruttamento sessuale e lavorativo, con particolare attenzione ai diritti dei minori;

rilevata la particolare attenzione dedicata dal provvedimento alla tutela dei

diritti dei minori, con riferimento alle nuove norme che sanzionano il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'articolo 18 del disegno di legge, o al rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea non accompagnato sul territorio dello Stato e oggetto di sfruttamento ai fini della prostituzione, di cui all'articolo 53;

considerata, infine, la rilevanza del contributo finanziario che le nuove norme pongono in particolare a carico del Ministero degli affari esteri, con riferimento a quanto indicato nelle Tabelle nn. 1 e 2, allegate all'articolo 66, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relativo alla copertura finanziaria, alla luce dei ripetuti interventi già attuati in riduzione degli stanziamenti destinati a tale Amministrazione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

la copertura finanziaria di cui all'articolo 66 sia riformulata evitando il ricorso ai fondi del Ministero degli Affari esteri, il cui utilizzo difforme è tale da pregiudicare l'adempimento degli obblighi internazionali già sottoscritti ed impegnativi per il Paese.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01350 Maran: Sulla situazione in Darfur.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Italia è tradizionalmente e fortemente impegnata nei processi di riconciliazione nazionale in corso in Sudan.

Negli anni scorsi, siamo stati fra i principali attori del processo di pace tra Nord e Sud del Sudan. Non a caso abbiamo co-firmato, come osservatori, l'Accordo di Pace del 2005, che ha posto fine alla ventennale guerra civile tra le due parti del Paese. E non a caso siamo membri dell'organismo internazionale che monitora il processo di attuazione dell'Accordo (« Commissione di Verifica e Valutazione »), di cui coordiniamo uno dei principali gruppi di lavoro (quello sulla « condivisione del potere »).

In questi anni, inoltre, abbiamo finanziato il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione degli ex-combattenti e prevediamo di contribuire al processo elettorale, che vedrà impegnato il Paese nel febbraio 2010 (elezioni politiche e presidenziali).

Il nostro impegno è stato ed è altrettanto convinto sull'altro grande fronte di crisi in quel Paese: il Darfur.

Il nostro Paese sostiene con convinzione la mediazione tra Governo e gruppi ribelli condotta dal Mediatore congiunto Nazioni Unite/Unione Africana, Djibrill Bassolé. E al tempo stesso, il nostro Paese assicura tutto il proprio appoggio alla missione di pace delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Darfur (UNAMID). Come l'onorevole interrogante ben sa in entrambi i casi il nostro sostegno si concretizza anche in un impegno finanziario, per il quale è previsto un apposito stan-

ziamento nel Decreto missioni 2009 (pari a 5,5 milioni di euro, per capacità di trasporto aereo).

Il nostro apporto alla stabilizzazione del Paese passa anche attraverso gli interventi della Cooperazione allo Sviluppo, che ha erogato aiuti dell'ordine di oltre 20 milioni di euro l'anno tra il 2005 ed il 2008. Nel 2009, nonostante le note restrizioni di bilancio proseguiamo gli interventi, dato che il Sudan figura tra i Paesi di massima priorità per la nostra cooperazione in Africa.

Proprio in virtù di questo attivo, partecipe coinvolgimento del nostro Paese nelle vicende che riguardano il Sudan siamo particolarmente preoccupati per gli sviluppi segnalati dall'onorevole interrogante.

Subito dopo l'incriminazione del Presidente Bashir da parte della Corte Penale Internazionale (CPI), Khartoum ha deciso di espellere dal Nord Sudan (incluso il Darfur) tredici Organizzazioni non Governative internazionali. Una decisione che potrebbe avere delle gravi conseguenze umanitarie.

La nostra risposta è stata immediata: insieme ai partner UE abbiamo condannato la decisione e ne abbiamo chiesto la revoca, al fine di garantire il flusso di aiuti umanitari in Darfur senza soluzione di continuità. Nel far ciò, ci siamo anche fatti carico di rappresentare la Presidenza della UE a Khartoum, dove la repubblica ceca non ha una propria Ambasciata.

Stiamo ora lavorando con le Nazioni Unite e gli altri donatori per colmare il vuoto venutosi a creare. Inoltre, sempre di concerto con i partner UE, proseguiamo

nel dialogo con le Autorità sudanesi per scongiurare altre espulsioni e tutelare al meglio gli operatori umanitari presenti nel Paese (tra cui tutte le tredici ONG italiane operanti in Darfur e nel resto del Sudan) e la loro opera a favore della popolazione darfuriana.

Abbiamo anche promosso in sede UE l'opportunità di aprire un dialogo con i Paesi arabi ed africani su questo delicato tema, sia per sensibilizzare Khartoum a rivedere la propria decisione sia per individuare ipotesi operative d'azione.

Continuiamo a ribadire, sia a livello bilaterale che nei fori multilaterali, la

necessità che il Sudan cooperi con la Corte, di cui rimaniamo, assieme agli altri partners europei, decisi sostenitori.

Sempre assieme ai partners europei abbiamo inoltre messo a punto un « modus operandi » comune che consiste nel proseguire nei contatti politici con il Governo sudanese, al fine di continuare a favorire una soluzione negoziata delle crisi aperte nel Paese, evitando al contempo ogni contatto personale « non essenziale » (ossia non determinante per il successo del processo di pace o per questioni quali la protezione dei cittadini europei) con il Presidente Bashir.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01351 Picchi: Sulla ristrutturazione della rete consolare in Germania.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo e l'Amministrazione degli Affari esteri sono ben coscienti dell'importanza delle nostre collettività all'estero, e nello specifico delle particolari esigenze di quella residente in Germania, e quindi della necessità di prestarle adeguate tutela e assistenza. Ne è una riprova il fatto che, attualmente, la nostra rete in quel Paese comprende ben 12 Uffici consolari, cui va aggiunta la cancelleria consolare dell'Ambasciata. Si tratta della rete consolare più estesa della nostra Amministrazione in un Paese estero.

Come l'onorevole interrogante correttamente ricorda, le tre fasi della ristrutturazione della rete diplomatico consolare ai sensi del comma 404, articolo 1 della legge finanziaria del 2007 sono state portate a termine.

A differenza di quanto era prospettato in quella finanziaria, il legislatore non ha dettato nuovi, specifici obiettivi di risparmio. Ciò non toglie, tuttavia, che l'Amministrazione degli Affari Esteri si vede e si vedrà costretta, nei prossimi anni ad operare entro vincoli di bilancio particolarmente stringenti.

È noto infatti che per il triennio in corso, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica, sono state previste consistenti riduzioni sui capitoli di pertinenza del MAE (tra cui in particolare quelli relativi al funzionamento degli Uffici all'estero).

Stiamo quindi riflettendo su come poter utilizzare al meglio le risorse — scarse — di cui il Ministero degli Esteri disporrà nei prossimi anni. La riflessione si trova attualmente allo stadio di analisi delle

diverse opzioni possibili. Sui relativi esiti non mancheremo di dare doverosa, tempestiva e completa informazione al Parlamento.

Per quanto riguarda il secondo aspetto sollevato dall'onorevole interrogante, quello della gestione delle risorse umane, vorrei segnalare come il Ministero degli Esteri, nella programmazione e attuazione dei provvedimenti connessi alle ristrutturazioni della rete diplomatico-consolare, presti particolare attenzione alle esigenze del suo personale, sia esso di ruolo o a contratto: viene infatti sempre operata una valutazione volta a minimizzare l'impatto dei provvedimenti sul personale in servizio.

Naturalmente, tale valutazione deve essere responsabilmente calibrata anche in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione nel suo complesso. Essa non può quindi arrivare ad essere condizione ostativa nella fase decisionale riguardante i provvedimenti.

Un'ultima osservazione sulla problematica, giustamente sentita dal personale a contratto, della certezza dell'impiego. Su questo aspetto, mi sento di rassicurare l'onorevole interrogante.

È vero, il già citato decreto del Presidente della Repubblica 18, che regola l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri, prevede esplicitamente, fra le cause di risoluzione del contratto degli impiegati assunti localmente dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari il caso di « riduzione di personale o chiusura della Sede di servizio » (articolo 166).

Tuttavia, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 18 stabilisce che il principio generale cui l'Amministrazione degli Esteri deve ispirarsi – e cui in effetti si ispira – è quello della salvaguardia del rapporto lavorativo.

L'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica contiene infatti un impegno espresso dell'Amministrazione, in caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, facendo salva la loro anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale. Impegno recepito, fra l'altro, anche dall'articolo 13 del cosiddetto « Accordo Successivo » del 12 aprile

2001, concluso dalla Amministrazione degli Affari Esteri e dalle Organizzazioni Sindacali.

La disciplina delle « ricollocazioni » è stata applicata a tutto il personale a contratto in servizio nelle sedi finora coinvolte nella riorganizzazione della rete diplomatico-consolare. In tutti i casi finora presentatisi, gli impiegati sono stati ricollocati in sedi – ove presenti – all'interno del Paese dove già prestavano servizio. Il tutto, naturalmente, dopo aver verificato l'interesse e l'idoneità delle sedi di destinazione ad accogliere il personale da ricollocare e, soprattutto, dopo aver acquisito la disponibilità di quest'ultimo a trasferirsi nelle sedi proposte.

## ALLEGATO 4

**Risoluzione n. 7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

nelle sedute dell'11 febbraio e del 25 marzo 2009 il Comitato permanente sui diritti umani della III Commissione della Camera dei deputati ha esaminato la Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2007;

il Comitato ha provveduto altresì ad audire, l'11 dicembre 2008 ed il 25 febbraio 2009, il ministro plenipotenziario Valentino Simonetti, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, che ha richiamato i principali impegni internazionali che vincolano il nostro Paese in tema di salvaguardia dei diritti umani e che sono stati rinnovati in sede di presentazione della candidatura italiana, nel marzo 2006, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è entrata ufficialmente a far parte il 9 maggio 2007;

il Consiglio dei diritti umani - che ha sostituito la pregressa Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite - si caratterizza per un metodo funzionale basato sulla cosiddetta « Revisione periodica universale » (*Universal Periodic Review*): un meccanismo in base al quale il Consiglio opera periodicamente un controllo sull'adempimento ed attuazione degli obblighi ed impegni in materia di diritti

umani da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite;

con il meccanismo di rotazione adottato, l'Italia sarà chiamata a fornire, nel febbraio 2010, un'ampia panoramica dei meccanismi e degli istituti preposti alla salvaguardia dei diritti umani e degli eventuali profili problematici connessi con la mancata attuazione dei richiamati adempimenti internazionali,

impegna il Governo

a dare concreta attuazione a tali adempimenti, promuovendo la presentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti:

a) l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, così come richiesto al nostro Paese sia nell'ambito delle Nazioni Unite che nell'ambito del Consiglio d'Europa;

b) la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, con la connessa istituzione di un organismo indipendente di controllo operante all'interno del nostro ordinamento;

c) l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale;

ad assicurare la massima collaborazione alla realizzazione della « revisione periodica » che il Consiglio dei diritti umani effettuerà nei riguardi del nostro Paese nei prossimi mesi, tenendo in considerazione anche le osservazioni del recente rapporto del Commissario

per i diritti umani del Consiglio d'Europa;

a proseguire l'impegno profuso in seno alle Nazioni Unite per la moratoria universale della pena di morte.

(7-00141)

« Pianetta ».